

## **Registro dei titolari effettivi: comunicazione da effettuare entro l'11 Dicembre 2023**



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che è stato Pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023** il decreto del **Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT)** del 29 settembre 2023 di attestazione dell'operatività del **Registro dei titolari effettivi**.

Il presente decreto determina **l'avvio dell'operatività** del sistema di **comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva**.

Dalla data di pubblicazione nella **Gazzetta Ufficiale**, decorrono **sessanta giorni** per la **comunicazione al Registro delle Imprese dei titolari effettivi**, da parte delle **società di capitali**, gli **enti dotati di personalità giuridica** e dei **trust**, dei dati e delle informazioni relative alle loro **titolarità effettiva**.

**La Circolare è composta da N° 12 pagine inclusa la presente**

## Premessa

Come anticipato è stato pubblicato in gazzetta ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 il **decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT)** del 29 settembre 2023 emanato ai sensi dell'art. 3, comma 6, del **decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55<sup>1</sup>**, recante il **Regolamento delle disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.**

## OSSERVA

Il **Registro dei titolari effettivi** è istituito per la **trasparenza nella proprietà** delle **entità giuridiche** e per **prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo**, rendendo accessibili le informazioni sulla **titolarità effettiva** ai soggetti sottoposti agli **obblighi di adeguata verifica della clientela** ai sensi del suddetto **Decreto Antiriciclaggio** tra cui **banche, intermediari finanziari, SIM, imprese di assicurazione, professionisti, operatori non finanziari** e altri soggetti obbligati.

L'**accesso** al Registro dei titolari effettivi è altresì **consentito ad alcune autorità** titolari di particolari funzioni quali il MEF, autorità di Vigilanza, UIF, direzione investigativa antimafia, GdF, autorità giudiziaria, autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, **nonché al pubblico salvo che i controinteressati non si oppongano per specifiche ragioni indicando le circostanze eccezionali che giustificherebbero l'esclusione dall'accesso.**

Ai sensi dell'art.3 comma 6 ultimo periodo del DM 55/2022, **le comunicazioni al Registro delle Imprese** dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva **dovranno essere effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento** attestante l'operatività del sistema. **Il termine**, quindi, scadrebbe l'8 dicembre 2023, ma, in base all'art. 3 comma 2 del DPR 558/99, secondo cui la presentazione delle domande al Registro delle imprese il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è reputata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo, **slitta a lunedì 11 dicembre 2023.**

## Chi deve fare la comunicazione al Registro Imprese del Titolare effettivo

I soggetti che devono comunicare il titolare effettivo al Registro imprese sono:

- ✓ le **imprese dotate di personalità giuridica** quindi tutte le società di capitali (S.p.A., S.r.l. ordinarie, semplificate, start-up, PMI innovative, S.A.p.A., Sc.r.l., cooperative, eccetera);
- ✓ le **persone giuridiche private**, come le fondazioni e le associazioni riconosciute;
- ✓ i **trust produttivi di effetti giuridici ai fini fiscali** e gli **istituti giuridici affini** (mandati fiduciari).

<sup>1</sup> Il **decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55**, contiene le **disposizioni attuative relative al Registro dei titolari effettivi** previsto dall'art. 21 comma 5 del **D.lgs. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio)**

**Sono escluse dall'adempimento le imprese individuali e le società di persone** (società di semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice).

### Il Titolare effettivo

Secondo il D.lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio, **il titolare effettivo è la persona fisica che realizza un'operazione o un'attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica, in ultima istanza, la possiede o controlla o ne è beneficiaria.**

### Criterio della proprietà

Il **titolare effettivo di società** (SRL, SPA, SAPA, Società Cooperative) è la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene almeno una delle seguenti **condizioni**:

- la proprietà diretta, con la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale;
- la proprietà indiretta, nel caso in cui la partecipazione al capitale sociale superiore al 25% avvenga attraverso società controllate, società fiduciarie o interposta persona.

Di seguito si riportano, tratte da "Circolare Eutekne per il professionista", alcune **osservazioni di prassi sulle casistiche di applicazione del criterio della proprietà.**

Fattispecie	Indicazioni di Prassi
<b>Cumulo delle quote di proprietà</b>	Assonime sottolinea come, ai fini del calcolo della soglia di proprietà rilevante, le partecipazioni spettanti a titolo di proprietà, diretta e indiretta, debbano essere considerate cumulativamente, ovvero sommando la proprietà diretta e quella indiretta spettante alla medesima persona fisica. Ad esempio, sarà da considerare titolare effettivo la persona fisica che sia titolare di una partecipazione diretta del 20% e di una partecipazione indiretta del 10% attraverso una società fiduciaria.
<b>Società partecipata attraverso fiduciaria</b>	Nelle Linee Guida CNDCEC si ipotizza che una società italiana sia partecipata da una fiduciaria che gestisce una partecipazione del 50% per conto di un cliente persona fisica. Gli altri soci sono 5 persone fisiche che detengono il 10% cadauno della società. La fiduciaria è tenuta a rivelare al soggetto obbligato i dati che consentano allo stesso di conoscere il socio persona fisica (fiduciante) proprietario reale della partecipazione e quindi titolare effettivo.
<b>Pegno e usufrutto su quote o azioni</b>	<i>Voto e utili spettanti all'usufruttuario</i> Nelle Linee Guida CNDCEC si prospetta la soluzione di considerare titolare effettivo sia il nudo proprietario quanto l'usufruttuario. Secondo Assonime "questa impostazione si fonda sull'idea di attribuire rilievo, in modo cumulativo, tanto a un criterio formale, per cui il proprietario della partecipazione è sempre il socio, quanto a un criterio sostanziale, secondo cui si dovrebbe avere

	<p><i>attenzione alla persona fisica che esercita i principali diritti sociali". Una seconda soluzione potrebbe essere, invece, quella di considerare titolare effettivo solo l'usufruttuario in quanto legittimato ad esercitare i principali diritti sociali in cui si articola la partecipazione sociale. Secondo l'Associazione tale interpretazione dovrebbe essere la preferibile nei casi in cui l'usufruttuario sia legittimato ad esercitare il diritto agli utili e il diritto di voto. Viene, peraltro, evidenziato come risulta diffusa la prassi, da parte degli intermediari obbligati ad effettuare l'adeguata verifica del titolare effettivo, di attestarsi sull'interpretazione più prudente secondo cui si considera titolare effettivo tanto il nudo proprietario quanto l'usufruttuario. In assenza di un chiarimento ufficiale, secondo Assonime appare opportuno adeguarsi a quest'ultima interpretazione.</i></p> <p><u><i>Diritto di voto spettante al nudo proprietario</i></u></p> <p>In tale circostanza, le principali posizioni attive derivanti dalla partecipazione spettano tanto al nudo proprietario (il voto) quanto all'usufruttuario (l'utile) e, pertanto, entrambi possono essere considerati beneficiari sostanziali dell'operazione e sono da qualificare titolari effettivi.</p>
<p><b>Categorie speciali di azioni</b></p>	<p>Assonime affronta il caso in cui a livello statutario vengano create categorie speciali di azioni senza diritto di voto (o con diritto di voto limitato) o con voto plurimo relativi all'assemblea di nomina degli amministratori. In tale situazione, secondo Assonime, ponendo a fondamento della soluzione l'individuazione di come siano ripartite le principali posizioni attive che connotano la partecipazione sociale, si dovrebbero considerare titolari effettivi tanto i soci che superano il 25% del capitale in quanto titolari di un corrispondente diritto agli utili quanto i soci che, pur non superando tale quota di partecipazione, dispongono di diritti di voto nell'assemblea di nomina degli amministratori in misura superiore al 25% del totale dei diritti di voto.</p>
<p><b>Srl con diritti particolari ai soci</b></p>	<p>Nelle Linee Guida CNDCEC viene prospettato il caso di una Srl la cui proprietà delle quote sia suddivisa tra quattro persone fisiche dove i soci A, B e C detengono ognuno il 30% mentre il socio D detiene il 10%.</p> <p>Inoltre, affinché il socio D, considerato strategico, acquisisse il 10% delle quote, i soci A, B e C hanno acconsentito ad attribuire allo stesso il 30% degli utili della società a titolo di diritto particolare ex art. 2468 co. 3 c.c., mentre il restante 70% degli utili viene equamente distribuito fra i 3 soci al 30%.</p> <p>Nel documento si evidenzia come in questi casi, si debba ritenere che siano titolari effettivi tutti i soci, equiparandosi l'interesse agli utili (per oltre il 25%) alla detenzione delle quote partecipative (per oltre il 25%).</p>
<p><b>Srl con diritti diversi ai soci</b></p>	<p>Un ulteriore esempio presentato nelle Linee Guida CNDCEC riguarda una Srl con 5 soci persone fisiche che hanno suddiviso il capitale sociale come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il socio A detiene il 30% di quote senza diritto di voto;</li> <li>➤ il socio B detiene il 10% di quote con voto ordinario, ma prive del diritto di opzione in caso di aumento di capitale;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il socio C detiene il 30% delle quote, con voto dimezzato;</li> <li>➤ il socio D detiene il 15%, con voto doppio limitato alle delibere in assemblea straordinaria di fusione e scissione, trasformazione, aumenti di capitale e liquidazione;</li> <li>➤ il socio E detiene il 15% delle quote con diritto di voto triplo valido nelle assemblee ordinarie.</li> </ul> <p>In questo caso nel documento vengono individuati come titolari effettivi della società il socio A e il socio C, in quanto possiedono oltre il 25% della proprietà diretta del capitale, e il socio E, che può esercitare oltre il 25% dei voti per la nomina degli amministratori.</p>
<b>Società partecipata (o controllata) da Pubbliche Amministrazioni</b>	<p>Nel caso di società controllate o partecipate per oltre il 25% da Pubbliche Amministrazioni, secondo le Linee Guida CNDCEC la titolarità effettiva è riconducibile a chi ha la rappresentanza dell'ente pubblico. Nel documento si riportano i seguenti esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ se la società pubblica è partecipata da due Comuni saranno titolari effettivi i sindaci dei Comuni;</li> <li>✓ nel caso di società controllate partecipate dalla Provincia o dalla Regione o dalla Comunità montana, titolari effettivi risulteranno i presidenti degli enti controllanti (o partecipanti) la società a valle.</li> </ul>
<b>Società controllate (o partecipate) dallo Stato</b>	<p>Nei casi in cui lo Stato partecipi per oltre il 25% i diritti del socio pubblico sono esercitati dal Ministero dell'Economia e finanze (MEF) e, pertanto, salvo situazioni particolari, per la quota pubblica risulterà titolare il Ministro pro-tempore del MEF.</p>

### Criterio del controllo

**In assenza delle condizioni sopra riportate, il titolare effettivo è individuato considerando nell'ordine i seguenti requisiti:**

- ✓ il controllo di un numero maggioritario o comunque dominante di voti nell'assemblea ordinaria dei soci;
- ✓ l'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un'influenza dominante.

Di seguito si riportano, tratte da *Circolare Eutekne per il professionista*, alcune osservazioni di prassi sulle **casistiche di applicazione del criterio del controllo**.

<b>Fattispecie</b>	<b>Indicazioni di Prassi</b>
<b>Influenza dominante</b>	Con riferimento al concetto di "influenza dominante", nel documento del CNDCEC si sottolinea come il legislatore prenda le mosse dall'art. 2359 c.c., identificando il "dominio" nella capacità della persona fisica (o delle persone fisiche) di indirizzare l'attività della società nel senso da essa (esse) voluto <sup>2</sup> .

<sup>2</sup> "In altri termini, è dominante l'influenza di chi ha il potere di porre la propria volontà come presupposto causale, assoluto e positivo sulle decisioni della società, e cioè in ultima analisi il potere di nominare l'organo amministrativo. In pratica, l'amministratore (o gli amministratori) della società, con socio dominante (soci

<b>Rapporti contrattuali</b>	<p>Per quanto riguarda i rapporti contrattuali, Assonime evidenzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ i contratti che determinano condizioni di soggezione economica significativa (come franchising e licenze con esclusiva);</li> <li>➤ gli accordi che attribuiscono a terzi il potere di influenzare l'esercizio dei diritti di voto;</li> <li>➤ le clausole statutarie che attribuiscono particolari diritti ai soci.</li> </ul>
<b>Controllo con altri mezzi</b>	<p>Assonime commenta che l'impostazione adottata dal legislatore nazionale dovrebbe portare ad escludere che nel nostro ordinamento possano trovare spazio forme di controllo in assenza di disponibilità di diritti di voto o rapporti contrattuali, come invece è stato prospettato in recenti orientamenti dall'European Banking Authority (EBA), secondo cui esempi di "controllo attraverso altri mezzi" includono, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ l'esercizio di controllo in assenza di proprietà diretta, ad esempio attraverso strette relazioni familiari, o legami storici o rapporti contrattuali;</li> <li>➤ l'utilizzo, il godimento o la fruizione di beni di proprietà del cliente;</li> <li>➤ la responsabilità di decisioni strategiche che influenzano in maniera fondamentale le pratiche aziendali o la direzione generale di una persona giuridica.</li> </ul> <p>Secondo l'Associazione la semplice esistenza di relazioni familiari o legami storici costituirebbe di per sé un elemento sufficiente a qualificare un rapporto di controllo. Tuttavia, tali elementi devono essere considerati indizi che, alla luce di una ricostruzione complessiva della situazione concreta, possano indurre a ritenere sussistente un potere di influenza dominante che si esercita attraverso diritti di voto e contratti.</p>
<b>Controllo congiunto</b>	<p>Assonime prende in esame la rilevanza del controllo congiunto, ovvero esercitato in modo coordinato da una pluralità di persone fisiche. Si ricade in tale fattispecie qualora vi siano dei patti tra soci aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti di voto in base ai quali la volontà di ogni soggetto è necessaria per assumere le decisioni dei pascenti (si fanno gli esempi dei sindacati di voto all'unanimità o delle joint venture). Pertanto, per potersi configurare situazioni di controllo congiunto, devono esistere accordi tra i soggetti volti ad attribuire l'influenza dominante in forma congiunta.</p>
<b>Voto plurimo</b>	<p>Nelle Linee Guida CNDCEC si riporta il caso di una Spa con 10 soci, ognuno detentore del 10% del capitale sociale. Lo statuto della società prevede che il capitale sia suddiviso assegnando il 30% dello stesso a soci con azioni a voto plurimo (triplo nella fattispecie), in merito alle votazioni in tema di nomina degli amministratori e organo di controllo, e il 70% (suddiviso fra 7 soci al 10%) ad azioni con voto ordinario. In questo caso, in virtù di un'interpretazione estensiva dell'art. 20 co. 3 lett. c) del D.lgs. 231/2007, nel documento si ritiene che i titolari</p>

*dominanti), dovrà (dovranno) esplicitare chi fra i soci ha provveduto a determinare la propria nomina" (cfr. Linee Guida CNDCEC).*

		effettivi della società possano essere individuati nei tre soci in grado di decidere la nomina dell'organo di governance <sup>3</sup> .
<b>Patto sindacato</b>	<b>di</b>	Un'ulteriore fattispecie analizzata nelle Linee Guida CNDCEC riguarda una Srl con 30 soci, fra i quali il socio A possiede il 16% del capitale, mentre nessuno dei restanti soci supera il 4%. In tale situazione, si ipotizza un patto di sindacato in cui i soci pascenti si impegnino a votare conformemente al socio A. In questo caso, il socio sottoscrittore del 16% dei voti potrebbe controllare la società attraverso un sindacato di voto con altri 4 soci (ad esempio B al 4%, C al 4%, D al 3% ed E al 3%) che, nel complesso, abbiano sottoscritto il 30% del capitale. Il socio A risulterà, pertanto, il titolare effettivo della società.
<b>Società azioni o quote diritto di voto</b>	<b>con senza</b>	Sempre nel documento del CNDCEC si prospetta l'ipotesi di una spa con il capitale sociale suddiviso come segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 50% suddiviso in parti uguali fra 5 soci (A, B, C, D ed E), senza diritto di voto;</li> <li>✓ 15% detenuto dal socio F, con diritto di voto doppio nelle assemblee ordinarie;</li> <li>✓ 10% posseduto dal socio G, con diritto di voto triplo nelle assemblee ordinarie;</li> <li>✓ 10% in mano al socio H, con diritto di voto singolo nelle ordinarie e triplo nelle straordinarie;</li> <li>✓ 10% detenuto dal socio I, con diritto di voto singolo nelle ordinarie;</li> <li>✓ 5% in capo al socio J, con diritto di voto doppio nelle ordinarie.</li> </ul> In tale configurazione i titolari effettivi saranno i soci G ed F, che potranno esprimere in assemblea ordinaria (e quindi anche per la nomina del cda) rispettivamente il 33,33% dei voti validi.

### **Critério residuale**

**Se con i criteri sopra esposti l'attribuzione non è possibile, il titolare effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) con poteri di amministrazione o direzione.**

Il **titolare effettivo di persone giuridiche private** (fondazioni e le associazioni riconosciute) è la persona fisica (o le persone fisiche) che ricopre almeno uno dei seguenti ruoli:

- fondatore, se in vita;
- beneficiario;
- titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Il **titolare effettivo di trust e istituti giuridici affini** (mandati fiduciari) è la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

- costituente;

<sup>3</sup> A riguardo, nel documento del CNDCEC si precisa che è necessario analizzare con attenzione lo statuto della società per comprendere gli argomenti per i quali potrà essere utilizzato il voto plurimo nell'ambito dell'assemblea ordinaria. Ai fini della individuazione del titolare effettivo, varranno i voti concretamente esprimibili in assemblea ordinaria ai fini della nomina del consiglio di amministrazione in relazione ai voti computabili e non al numero delle azioni o quote di capitale da esse rappresentata.



- fiduciario;
- guardiano;
- beneficiario;
- soggetto che controlla il trust o i beni conferiti nel trust con proprietà diretta o indiretta o altri mezzi.

Di seguito si riportano, tratte da "Circolare Eutekne per il professionista", alcune osservazioni di prassi sulle **casistiche di applicazione del criterio residuale**.

Fattispecie	Indicazioni di Prassi
<p><b>Individuazione dei soggetti con potere di vincolare la società verso l'esterno</b></p>	<p>Assonime evidenzia come nella relazione illustrativa del D.lgs. 125/2019, che ha modificato l'art. 20 del D.lgs. 231/2007, si precisa che il titolare effettivo possa essere individuato <i>"nella figura di soggetti titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione quali, esemplificativamente, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi o i direttori generali della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica, non cumulativamente ma in relazione alle specifiche organizzative di ciascun ente e conformemente all'organizzazione societaria e alle disposizioni statutarie"</i>.</p> <p>A tal proposito si richiamano anche gli orientamenti EBA 1.3.2021 (§ 4.21) secondo cui, nel decidere quale figura identificare come titolare effettivo, le imprese dovrebbero considerare chi ha la responsabilità ultima e generale del cliente e prende decisioni vincolati per suo conto.</p> <p>Sulla base di tali indicazioni, secondo Assonime <i>"non si possono qualificare titolari effettivi tutti i componenti degli organi di amministrazione e i dirigenti apicali ma si dovrebbe identificare in modo puntuale il titolare effettivo riconducendolo alla persona fisica o alle persone fisiche alle quali spetti il potere di vincolare la società verso l'esterno"</i>.</p> <p>In via esemplificativa, sarebbero da qualificare come titolare effettivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ l'amministratore delegato;</li> <li>✓ nel caso di mancanza di delega, il titolare del potere di rappresentanza legale (di solito il presidente del consiglio di amministrazione);</li> <li>✓ quelle figure che nell'impresa hanno il potere di prendere decisioni vincolanti per le classi di atti rilevanti per la disciplina in questione.</li> </ul> <p>Nel caso, poi, in cui il potere concreto di assumere le decisioni vincolanti spetti a più soggetti, questi andranno tutti indicati.</p>
<p><b>Identificazione dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o</b></p>	<p>Assonime esamina, inoltre, la questione di come si debba identificare il titolare dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione quando la società cliente faccia parte di un gruppo societario, sollevando il dubbio se risalire alle persone fisiche che ricoprono tali incarichi nelle società madre a monte della catena di controllo. Anche in questo caso il</p>

<p><b>direzione nei gruppi</b></p>	<p>criterio guida è quello di identificare il titolare effettivo nella persona fisica cui spettano i poteri apicali di gestione ordinaria che concretamente possono vincolare la società. Solitamente il potere di adottare atti vincolanti risiede nelle persone fisiche titolari dei poteri di gestione della società cliente (in tal senso anche le Linee Guida CNDCEC).</p> <p>Diverso è il caso in cui il potere di adottare decisioni vincolanti per la società cliente non spetti all'organo della controllata ma sia concretamente assegnato a una figura esterna che può collocarsi all'interno della catena di controllo.</p>
<p><b>Titolare effettivo nella Pubblica Amministrazione</b></p>	<p>Nello studio 1-2023/B, intitolato "La ricerca del titolare effettivo", del Consiglio nazionale del Notariato, con riferimento all'obbligo di individuazione del titolare effettivo nelle Pubbliche Amministrazioni, constatata la mancanza di una fonte normativa diretta, si forniscono due distinte soluzioni: la prima è quella in virtù della quale l'obbligo di individuare il titolare effettivo deve espletarsi solo nei confronti dei soggetti privati e non di quelli pubblici. Questi ultimi, essendo classificati quali "clienti" a basso rischio riciclaggio (<i>ex art. 23 del D.lgs. 231/2007</i>), rientrano nell'adeguata verifica semplificata, che parrebbe non ricomprendere l'obbligo di individuare il titolare effettivo.</p> <p>Diversamente argomentando, si rimarca che i criteri della "proprietà" e del "controllo" di cui all'art. 20 co. 2 e 3 del D.lgs. 231/2007 non sono applicabili nella P.A., alla quale sono attribuite funzioni pubbliche esercitate nell'interesse di tutti o di determinati gruppi di cittadini. Di qui, quale logico corollario, la necessità di applicare il criterio residuale di cui all'art. 20 co. 5 del decreto, individuando quale titolare effettivo il soggetto dotato di poteri di rappresentanza o di amministrazione dell'ente pubblico. Ed è questa la soluzione per la quale il Notariato sembra propendere, anche in ragione di quanto indicato negli orientamenti EBA del 2021, ove in relazione alle P.A. si suggerisce di considerare quali titolari effettivi i dirigenti che hanno la responsabilità "ultima e generale" del cliente e assumono decisioni vincolanti per conto dello stesso. Il medesimo ragionamento deve essere riproposto per le società partecipate esclusivamente da enti pubblici e per quelle in cui la partecipazione privata non superi la soglia del 25%; in tutti gli altri casi troveranno applicazione i criteri ordinari di cui al citato art. 20.</p>
<p><b>Srl con 5 soci al 20%, con identica partecipazione agli utili<sup>14</sup></b></p>	<p>Se non sono applicabili i criteri di cui al terzo comma dell'art. 20 del D.lgs. 231/2007, i titolari effettivi della società ai sensi del quinto comma risulteranno i membri del cda dotati di legale rappresentanza.</p>
<p><b>Cooperativa con 100 soci in cui ciascuno detiene di fatto l'1%</b></p>	<p>In questi casi, se non sono applicabili i criteri di cui al terzo comma dell'art. 20 del D.lgs. 231/2007, ai sensi del quinto comma tutti i</p>

<b>del capitale senza che nessuno possedga una percentuale dello stesso superiore al 25%<sup>15</sup></b>	componenti del cda dotati di legale rappresentanza sono da considerarsi titolari effettivi dell'ente.
<b>Società quotata nella quale nessun socio detiene, per espressa disposizione statutaria, oltre il 7% del capitale sociale<sup>16</sup></b>	In questi casi entrambi gli amministratori saranno i titolari effettivi della società, come lo sono presidente e vicepresidente con legale rappresentanza.
<b>Società con rappresentanza lasciata al presidente e con operatività gestoria ordinaria il direttore generale</b>	Qualora il cda agisca collegialmente senza di fatto rilasciare deleghe specifiche ad uno o più amministratori e sussista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nel direttore generale dell'ente. Laddove non esista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nelle persone degli amministratori con rappresentanza legale.
<b>Fondazioni, associazioni e comitati</b>	Nelle fondazioni sono titolari effettivi cumulativamente i fondatori, ove in vita, i beneficiari, se individuati o facilmente individuabili, i direttori e amministratori. Nelle fondazioni i beneficiari sono in genere da individuare solo nelle c.d. "fondazioni di famiglia", in relazione a quanto evidenziato negli atti costitutivi. Amministratori (sempre dotati di rappresentanza) e direttori saranno, invece, individuati quali titolari effettivi nelle associazioni e comitati.

## Come si comunica al Registro delle imprese

Alla luce di quanto sopra, le imprese dotate di personalità giuridica (SRL, SPA, SAPA, Società Cooperative), le PGP, i Trust e gli istituti affini **sono tenuti a comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi, mediante Comunicazione Unica d'Impresa e DIRE, inviata telematicamente e diretta unicamente al Registro delle Imprese che provvederà alla conservazione dei dati.**

Sono istituite nel Registro delle Imprese **due apposite Sezioni:**

- ✓ la **Sezione Autonoma** (ovvero un Registro dei Titolari Effettivi di Società e PGP), dedicata alla conservazione delle informazioni sulla titolarità effettiva che tutte le imprese dotate di personalità giuridica (già tenute all'iscrizione al Registro delle Imprese) e le PGP, (già tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private ai sensi del DPR 361/2000), sono obbligate a comunicare;
- ✓ la **Sezione Speciale**, (ovvero un Registro dei Titolari Effettivi dei Trust ed affini), dedicato alla conservazione delle informazioni che i Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti

giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, sono obbligati a comunicare circa i loro titolari effettivi.

## OSSERVA

Nel Comunicato stampa del 10.10.2023, Unioncamere / Infocamere ha precisato che la comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente **in via telematica alla competente CCIAA** (anche tramite intermediari autorizzati) con **istanza firmata digitalmente**:

- ✓ da almeno un **amministratore** dell'impresa;
- ✓ dal **fondatore / soggetti con rappresentanza e amministrazione** delle persone giuridiche private;
- ✓ dal **fiduciario**, in caso di trust.

### Alla pratica telematica di Comunicazione deve essere allegata:

- ✓ **apposita modulistica**, le cui informazioni sono rese nella forma di **dichiarazione sostitutiva**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, **sottoscritta dal soggetto in capo al quale è posto l'adempimento mediante firma digitale** (anche qualora la pratica sia inviata a cura di intermediari qualificati)<sup>4</sup> e **dovrà contenere**:
  - i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo;
  - l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva e la pec per ricevere le comunicazioni nella qualità di controinteressato;
  - la dichiarazione di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 48 del TUDA n.445/2000.

In aggiunta:

- le imprese dotate di personalità giuridica dovranno anche comunicare l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, oppure le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo (in linea con gli indici ed i criteri usati per l'individuazione della titolarità effettiva);
- le **PGP** dovranno comunicare anche il codice fiscale, i dati riguardanti la denominazione, la sede legale e quella amministrativa (se diversa da quella legale) e la pec;
- i **Trust ed affini** dovranno comunicare anche i dati relativi al codice fiscale, alla denominazione, data, luogo ed estremi dell'atto di costituzione.

<sup>4</sup> Per la sottoscrizione digitale del modello di comunicazione **non sono ammesse deleghe / incarichi a terzi** pertanto **solo i soggetti indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione, autocertificando così la titolarità effettiva**. Gli intermediari incaricati possono trasmettere telematicamente il modello già sottoscritto dal soggetto obbligato aggiungendo la propria firma digitale a quella del dichiarante nella distinta di accompagnamento ai fini della domiciliazione.

## I termini dell'adempimento

---

Per quanto riguarda la **tempistica per ottemperare all'adempimento**:

- le **Imprese dotate di personalità giuridica, le PGP, i Trust ed istituti affini, già esistenti** devono effettuare la comunicazione entro il 60 giorni dalla pubblicazione del decreto ossia **lunedì 11 dicembre 2023** (8 dicembre 2023 cade di sabato, dunque, il termine è prorogato);
- le **Imprese dotate di personalità giuridica, le PGP, i Trust ed istituti affini di nuova costituzione** che si costituiranno oltre il termine espresso al punto precedente hanno come scadenza, per la prima comunicazione delle informazioni, **30 giorni dalla data di iscrizione nei rispettivi registri e/o di costituzione**.

### Variazione dei Dati

---

Ogni variazione in capo alla titolarità effettiva **deve essere comunicata entro 30 giorni dalla data dell'evento modificativo**.

### Conferma dei dati

---

La **conferma dei dati** deve essere comunicata **annualmente, entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione di variazione o dall'ultima conferma**.

## OSSERVA

**Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.**

### Sanzioni per omesso adempimento

---

**L'omessa comunicazione** delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è punita (ai sensi dell'articolo 2630 c.c.) con la **sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro** (in capo a ciascun soggetto obbligato ex articolo 5 della L. 689/1981).

Se la comunicazione avviene nei **trenta giorni successivi** alla scadenza dei termini prescritti, **la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo**.

La Camera di Commercio provvederà all'accertamento dell'eventuale violazione dell'obbligo, della tardata comunicazione, dell'omessa comunicazione dei dati e procederà all'irrogazione della relativa sanzione ai sensi dell'art. 2630 del Codice civile e secondo le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

**Fine della Circolare N° 59/2023**